



NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 164

Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli

Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Abrogato dal 30 dicembre 2022 · versione 94

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Estremi	Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-di-attuazione-di-coordinamento-e-transitorie-del-codice-di/art-164-deposito-delle-copie-dell-atto-di-impugnazione-e-formazione-dei>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it